

**Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.**

**Art. 49**

*(Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)*

**1.** Ai fini del riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o del diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la ricognizione degli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acqua con atto cumulativo che sostituisce il provvedimento di concessione di derivazione.

**2.** Il richiedente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continua l'esercizio della derivazione d'acqua secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

**3.** Le istanze di rinnovo sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

**3 bis.** Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono pari a un'annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, per i riconoscimenti dell'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.

(1)(5)

**3 ter.** Nei casi di cui all'articolo 49, comma 3, il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono soggetti all'adeguamento agli importi previsti dal comma 3 bis.

(2)

**3 quater.** Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il deposito cauzionale di cui all'articolo 46, comma 5, permane a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario subentrante.

(3)

**3 quinquies.** Nei casi di trasferimento parziale della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il concessionario subentrante effettua un nuovo deposito cauzionale o presta una nuova garanzia, con le modalità di cui al comma 3 bis.

(4)

Note:

1 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021

2 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021

3 Comma 3 quater aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021

4 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021

5 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.